

Tribunale di Mantova
Sezione Seconda Civile

Il Giudice Delegato,

visto l'art. 25 I co. l.f.;

ritenuta la necessità di riordinare ed aggiornare le disposizioni in precedenza emanate ed alle quali i sigg. Curatori sono tenuti ad attenersi ed a fare osservare ai coadiutori così provvede:

1) con il presente decreto nomina il Curatore fallimentare delle singole procedure quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 29 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196;

2) in ordine all'attività di inventariazione rimanda ai contenuti di cui all'allegato 1) [*L'acquisizione delle attività fallimentari* - ndr] specificandosi a) che le informazioni rilasciate dal soggetto fallito dovranno essere redatte su foglio distinto rispetto a quello contenente l'elenco dei beni appresi alla massa essendo quest'ultimo destinato alla diffusione fra i potenziali acquirenti e b) che appare opportuno indicare i singoli cespiti utilizzando, ove possibile, le denominazioni riportate nelle Pagine Gialle onde meglio consentire la loro individuazione da parte degli interessati all'acquisto;

3) dispone che, al fine di consentire un flusso costante ed omogeneo di dati informativi, la relazione ex art. 33 u.c. l.f. venga depositata dai sigg. Curatori almeno ogni sei mesi (entro dicembre e giugno): unitamente alla stessa che dovrà illustrare lo stato del procedimento e le ragioni che ne impediscono la chiusura, andrà sempre allegato il prospetto sintetico (vedasi allegato 2) in duplice copia una delle quali andrà consegnata, a cura della Cancelleria, al G.D.;

4) ordina ai sigg. Curatori di predisporre (e, successivamente, di aggiornare) lo stato passivo su supporto magnetico in vista del suo inserimento su apposito sito internet il cui accesso sarà garantito ai soli creditori insinuati al passivo rammentando che dovranno essere separatamente redatti il verbale relativo all'adunanza dei creditori e lo stato passivo (ovvero gli stati passivi nel caso di fallimento di società di persone

nonché nell'ipotesi in cui siano state formulate domande di rivendica) e che, ove al passivo si siano insinuati dipendenti, dovrà essere depositata in Cancelleria specifica attestazione circa l'avvenuto decorso dei termini per l'opposizione al fine di consentire l'intervento, a favore dei lavoratori, da parte del Fondo di Garanzia;

5) tenuto conto della rilevanza e della complessità dell'attività di recupero dei crediti e considerato che la tempestività delle iniziative dirette a tal fine condiziona notevolmente l'esito delle stesse, dispone che i sigg. Curatori a) entro mesi sei dalla dichiarazione di fallimento (e quindi con la prima relazione ex art. 33 u.c. l.f.) depositino un elenco con l'indicazione dei debitori, della loro localizzazione nonché dell'entità dei crediti accompagnato dalla specifica proposta dei criteri che intendono seguire per il loro incasso evidenziandosi l'esistenza di enti specializzati, anche di emanazione bancaria, nell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti (servizio di recente attivato in alcuni paesi della comunità europea); b) che gli stessi provvedano annualmente a verificare le condizioni patrimoniali dei debitori ed in particolare se costoro siano stati dichiarati falliti ovvero se abbiano subito protesti e ciò al fine di valutare l'opportunità di proseguire nelle azioni di recupero;

6) ordina che, entro il termine di cui al punto che precede e salvo quanto previsto dall'art. 33 l.f., vengano fornite dettagliate indicazioni circa la sussistenza dei presupposti per intraprendere l'azione ex art. 146 l.f. nonché in ordine alla convenienza economica della sua proposizione, ferma restando l'anticipazione di ogni iniziativa al riguardo in ipotesi d'urgenza;

7) stabilisce che i sigg. Curatori provvedano a verificare se, al momento dell'apertura del libretto di deposito bancario intestato alla procedura, sia stata determinata la misura del tasso di interesse applicato (cfr. art. 117 t.u.l.b.), nonché a pretendere dal singolo istituto di credito che vengano chiaramente indicati gli importi riconosciuti a titolo di interessi, riferendo il rispetto di siffatte prescrizioni al Giudice Delegato e segnalando che, ove i depositi superino l'importo di 50.000,00 euro, appare opportuno l'investimento della liquidità non immediatamente necessaria per le finalità della procedura in operazioni di pronti contro termine, stante la maggiore

redditività di tale tipo di impiego anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del d. lgs. 1-4-1996 n. 239 ;

8) rilevato che sono ricorrenti le ipotesi di definizione agevolata dei rapporti con il fisco o con gli enti previdenziali cui possono accedere anche le procedure concorsuali, dispone che i sigg. Curatori valutino l'opportunità di avvalersi delle disposizioni di volta in volta emanate (presentando in tal caso specifica e motivata istanza al G.D. corredata del parere del Comitato dei Creditori) tenendo conto che l'autorizzazione ad avvalersene sarà concessa solo ove possa derivare un vantaggio per l'intera massa dei creditori (cfr. Cass. 26-10-1998 n. 10614) e quindi a condizione che l'ente pubblico non venga ad essere soddisfatto, per effetto dell'adesione alla sanatoria, in misura superiore rispetto a quella che sarebbe derivata rispettando i criteri fissati dall'art. 111 l.f.;

9) ordina che, in relazione alla partecipazione alle aste immobiliari, al fine di semplificare gli adempimenti a carico della Cancelleria e tenuto conto della maggiore redditività ricavabile dai depositi bancari, le somme per cauzione e spese vengano depositate dagli offerenti mediante assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura concorsuale;

10) evidenzia che, ai sensi dell'art. 174 d. lgs. 30-6-2003 n. 196, su qualunque avviso di vendita concernente beni del compendio fallimentare va sempre omesso il nominativo del soggetto fallito;

11) stabilisce che, negli avvisi riguardanti la vendita di beni immobili, venga fatta menzione della circostanza che, in base ad una convenzione intervenuta con il Tribunale di Mantova, alcuni istituti di credito, il cui elenco è disponibile in Cancelleria, concedono agli acquirenti mutui a condizioni agevolate;

12) dispone che la vendita dei beni mobili avvenga preferibilmente tramite l'I.V.G. salvo deroghe determinate da casi particolari (ad es. necessità di immediato sgombero dei locali occupati, esistenza di beni di scarso valore a fronte di idonea offerta di acquisto): l'incarico dovrà prevedere la vendita dei cespiti al prezzo di stima e, in caso di asta deserta, ulteriori incanti con l'applicazione di ribassi del 25-50-75% del

prezzo base; la vendita al migliore offerente potrà essere autorizzata solo alla condizione della preventiva espressione di assenso da parte del Curatore;

13) ordina che i professionisti designati provvedano a consegnare anche su supporto magnetico la relazione di stima in vista del suo inserimento su siti internet onde rendere accessibili più puntuali informazioni sulle vendite fallimentari;

14) avverte che, nell'esprimere il parere sulle richieste di liquidazione dei compensi formulate dagli stimatori, i sigg. Curatori dovranno tenere presente che gli onorari vanno determinati (rispettivamente per i beni mobili e per gli immobili) alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 del D.M. 30-5-2002- salvo il riconoscimento di compensi a vacazione ove ne ricorrano i presupposti - e che le singole istanze dovranno riportare gli importi minimi e massimi derivanti dall'applicazione di siffatte norme;

15) rammenta che, in occasione della predisposizione dei piani di riparto, i sigg. Curatori dovranno inviare una prima comunicazione ai creditori onde consentire loro la presentazione di osservazioni ex artt. 110 e 117 l.f. cui dovrà fare seguito una seconda comunicazione con la precisazione che il progetto di riparto è stato dichiarato esecutivo: solo dal ricevimento delle lettere inviate la seconda volta decorrono i termini per l'impugnativa ex artt. 26 l.f. e 739 c.p.c. (termini che rimangono sospesi durante il periodo feriale);

16) visto l'esito favorevole della sperimentazione avviata, dispone che i sigg. Curatori si avvalgano dei servizi offerti dagli operatori qualificati per la gestione su internet delle procedure loro affidate attesa la possibilità di far conoscere ad un più ampio numero di potenziali acquirenti l'esistenza di beni mobili ed immobili da alienare nonché di consentire ai creditori un più facile ed immediato accesso agli atti di loro interesse;

17) autorizza i sigg. Curatori ad avvalersi, per le comunicazioni previste nell'ambito della procedura fallimentare, del servizio postel predisposto da Poste s.p.a.;

Manda alla Cancelleria di provvedere alla diffusione del presente decreto nonché di segnalare al G.D. il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate.

Mantova, li 28-9-2004.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro Bernardi